

ALL. A

COMUNE DI POSITANO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0007328 - 16.06.2020 - Ora:09:39
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

AREA AMMINISTRATIVA

FATA

protocollo@pec.comunedipositano.it

Da: "avvcarmelinabono" <avvcarmelinabono@cnfpec.it>
Data: venerdì 12 giugno 2020 23:31
A: <sindaco@pec.comunedipositano.it>; <protocollo@pec.comunedipositano.it>;
<fintecna02@pec.fintecna.it>
Allega: COLLINA - RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CON
ATTESTAZIONE.pdf.p7m; Sentenzaesecutivan307del2020CorteAppelloSalerno perparte.pdf;
ProcuraallelitiCollinaesecuzioneesentenzan307del2020.pdf
Oggetto: Notifica ai sensi della L.53 del 1994

Ad ogni effetto e conseguenza di legge nella mia qualità di difensore e procuratore del sig. COLLINA Giovanni notifico ai sensi dell'art.3 bis della L.53/1994 la sentenza n.307 del 2020 della Corte di Appello di Salerno, titolo esecutivo con formula esecutiva apposta in data 10.6.2020, con relata di notifica e attestato di conformità firmati digitalmente, e con procura alle liti.

Distinti saluti

avv.Carmelina Bono

RELATA DI NOTIFICA ex art. 3 bis L. 53/1994 con attestazione di conformità

La sottoscritta avv. Carmelina Bono, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Salerno, -con studio in Salerno alla Via F.Prudente n.9, c.f. BNOCML57B58H703A, p.iva 02454060654, pec avvcarmelinabono@cnfpec.it, tel.fax 089-9951589 - nella qualità di procuratore e domiciliatario del sig. COLLINA Giovanni , c.f. CLLGNN42D01G932I, nato a Positano (Sa) l'1.4.1942 ed ivi residente alla via dei Mulini n.20, in virtù del mandato a margine dell'atto di appello che ha dato luogo al giudizio RGA n. 61/2016 conclusosi con la sentenza n. 307/2020 pubblicata l'11.3.2020, nonché della specifica procura alle liti rilasciata per la messa in esecuzione della su indicata sentenza e che si allega al presente atto assieme alla sentenza n.307/2020 della Corte di Appello di Salerno, munita di formula esecutiva in data 10 giugno 2020,

NOTIFICA

ad ogni effetto e conseguenza di legge, unitamente al presente atto firmato digitalmente in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo avvcarmelinabono@cnfpec.it presente nel ReGIndE,

a) copia informatica per immagine della Sentenza n. 307/2020 pubblicata l'11.3.2020 resa dalla Corte di Appello di Salerno nel giudizio recante R.G.A. n. 61/2016, titolo esecutivo rilasciato quale originale esecutivo per la parte sig. Collina Giovanni con formula esecutiva apposta il 10 giugno 2020,

b) copia informatica per immagine della su indicata procura alle liti,

a:

- 1) Comune di POSITANO , in persona del Sindaco p.t., C.F. 80025630650, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: sindaco@pec.comunedipositano.it, protocollo@pec.comunedipositano.it**
- 2) FINTECNA spa, in persona del legale rappr.te p.t., C.F. 05990230012, (per LIGESTRA srl, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FINTECNA spa), trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: fintecna02@pec.fintecna.it**

Attesta che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati:

a)Copia per immagine della Sentenza n. 307/2020, pubblicata l'11.3.2020 resa dalla Corte di Appello di Salerno nel giudizio recante R.G.A. n. 61/2016, titolo esecutivo rilasciato quale originale esecutivo per la parte sig. Collina Giovanni con formula esecutiva apposta il 10 giugno 2020,

b) Copia informatica per immagine della su indicata procura alle liti.

Salerno, 12 giugno 2020

avv. Carmelina Bono

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA INFORMATICA

Ai sensi e per gli effetti di legge (ex art.16 bis DL 179/2012 e precedenti e successive norme sul punto) , la sottoscritta avv. **Carmelina Bono** nella sua qualità

ATTESTA che:

il file denominato

“Sentenzaesecutivan307del2020CorteAppelloSalernoperparte.pdf” contenente la copia per immagine della Sentenza n. 307/2020 pubblicata l'11.3.2020 resa dalla Corte di Appello di Salerno nel giudizio recante n.R.G.A. 61/2016, rilasciata quale originale esecutivo per la parte sig. Collina Giovanni con formula esecutiva apposta il 10 giugno 2020, **che consta di n.13 pagine**

e il file denominato

“ProcuraallelitiCollinaesecuzioneesentenzan307del2020.pdf” contenente la copia per immagine della procura alle liti rilasciata alla sottoscritta dal sig. Collina Giovanni , **che consta di n.1 pagina sono conformi agli originali cartacei in suo possesso da cui sono stati estratti.**

Salerno, 12 giugno 2020

avv. Carmelina Bono

sent. 30/7/2020
N. 61/2016 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle
persone dei Sigg.ri Magistrati

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1) Dott. Bruno de Filippis | Presidente |
| 2) Dott.ssa Sabrina Serrelli | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Anna Rosanova | Consigliere Ausiliario Estensore |

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 61 del Ruolo Generale dell'anno 2016, vertente

TRA

Collina Giovanni rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto di appello
dall'avv. Carmelina Bono con studio in Salerno alla Via F. Prudente n.9

APPELLANTE

E

Comune di Positano, in persona del Sindaco p.t., legale rapp.te rappresentata e
difesa, giusta mandato in atti e giusta delibera di G.M. n. 12/2016, dall'avv. Maura
de Angelis con studio in Salerno al Largo Colonnello M. D'Avossa (già Via Paolo
De Granita) n.42

APPELLATO

NONCHÉ

S.I.Co. Srl in Liquidazione, in persona del commissario liquidatore p.t.,
rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla memoria di costituzione in appello



18/05/20
Arr. Boro
(3) ORIGINALI
ESECUTIVA

15,50

3
46,50

18/05/20
A Boro Qual
(3) ORIGINALI
ESECUTIVA

15,50

3
46,50

10/06/20

10/06/20



depositata l'11.05.2016 dall'avv. Remo Romano con studio in Salerno alla Via Donato Trani n. 11

APPELLATA

NONCHÉ

Ligestra Srl, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Fintecna Spa, in persona dell'Amm.re Delegato, legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in appello depositata il 12.05.2016, dall'avv. Nicola Trunfio e con lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Irno n. 125 presso l'avv. Carmine Natella

APPELLATA

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5193/2015 del Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, emessa nel giudizio n. 393/1996 R.G. del 27.11.2015, depositata il 10.12.2015, notificata il 15.12. al fine del decorso del termine breve per l'impugnazione, ad oggetto risarcimento danni

conclusioni: come da verbale d'udienza del 28.02.2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Ametrano Maria, quale usufruttuaria, e Collina Giovanni, nudo proprietario, convenivano in giudizio il Comune di Positano e l'ATI (Associazione Temporanea d'Impresa) Breda Progetti e Costruzioni Spa, in proprio e quale capogruppo mandataria, per sentirli condannare solidalmente, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di giudizio, arrecati al fabbricato, con area antistante, sito alla località Palazzo del Comune di Positano, confinante con via Pubblica Mulini e Vallone, acquistato il 05.07.1990 dagli attori con rogito a ministero del Notar Panza da Amalfi.

Gli attori premettevano di essere risultati vittoriosi nel pregresso giudizio per danno temuto proposto innanzi al Pretore di Amalfi con ricorso del 02.04.1992, con ordine ai (li) convenuti Comune di Positano e S.I.Co Spa di sospensione dei lavori per la costruzione dell'impianto di depurazione cittadino, perché gli scavi eseguiti dall'appaltatrice avevano causato dissesti interessanti l'immobile di loro proprietà. Il Sindaco aveva, tra l'altro, emanato in data 02.04.1992 ordinanza di sgombero -

ottemperata - dell'immobile ai danni di Ametrano Maria, mentre con sentenza n. 9/96 del Pretore di Amalfi era stata definitivamente accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni lamentati. Quindi il Comune di Positano e l'ATI Breda Progetti e Costruzioni Spa andavano condannati al ristoro dei danni sia per il ripristino dell'immobile che per il mancato godimento di esso.

La Breda Progetti e Costruzioni Spa, in liquidazione coatta amministrativa, resisteva alla domanda eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del G.O., l'incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale Fallimentare di Roma, la propria carenza di legittimazione passiva, l'inopponibilità ad essa della sentenza del Pretore di Amalfi per non essere stata parte del relativo giudizio e richiedendo in via preliminare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e, comunque, ex art. 107 c.p.c., della ditta esecutrice dei lavori, la SI.Co. Spa, individuata quale diretta responsabile dei danni lamentati. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda concludendo per il rigetto.

Il Comune di Positano, dal canto suo, alligava di avere tempestivamente approvato una variante tesa alla realizzazione di argini al fine di evitare smottamenti nell'esecuzione dei lavori, negando l'esistenza di danni all'abitazione, che avrebbero interessato solo il terrazzamento e l'orto vicini, concludendo per il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 12.08.1996 veniva disposta la chiamata in causa, a cura della parte più diligente, della Soc. SI.CO. rinviandosi la causa per la verifica di tale incumbente all'udienza del 05.03.1997. A tale data parte attrice documentava l'impedimento del procuratore costituito all'esecuzione dell'incumbente disposto, ed il G.I., sul presupposto "*della non perentorietà del termine concesso*", concedeva nuovo termine. La citazione in giudizio della Soc. SI.CO. interveniva in violazione dei termini fissati dal G.I. e, nonostante la mancata costituzione della chiamata in causa, non veniva richiesta la concessione di un nuovo termine all'uopo, onde veniva disposta ex art. 270 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo con ordinanza del 10.06.1998.

Il giudizio veniva riassunto da Collina Giovanni, essendo nelle more deceduta l'usufruttuaria Ametrano Maria (consolidandosi l'usufrutto alla nuda proprietà), nei confronti, tuttavia, solo degli originari convenuti, che all'udienza del 07.06.2000

chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio. Rigettata la richiesta, con ordinanza del 30.06.2000 veniva concesso nuovo termine per la chiamata in causa, in esito al quale si costituiva in giudizio la Srl. SI.CO. chiedendo in via preliminare l'estinzione del giudizio e, nel merito, declinando la propria responsabilità per essere l'evento dannoso ascrivibile al solo Comune di Positano: essa aveva, infatti, portato a compimento i lavori di consolidamento della zona sottostante l'immobile attoreo sin dal 1995, onde il mancato godimento dell'immobile era da ascrivere esclusivamente all'inerzia dell'attore stesso.

Il processo veniva dichiarato interrotto giusta ordinanza del 15.07.2010 per la messa in liquidazione della Soc. SI.CO. Srl e riassunto con ricorso del 14.01.2011.

L'istruttoria vedeva assumersi prova orale e disporsi consulenza tecnica d'ufficio. Rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Con la sentenza n. 5193/2015, appellata, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ha dichiarato l'estinzione del giudizio compensando le spese di lite e ponendo definitivamente a carico dell'attore i costi della consulenza tecnica.

Con atto di citazione per appello notificato il 14.01.2016 Collina Giovanni ha gravato la decisione di prime cure lamentando con unico motivo di doglianza l'ingiusta dichiarazione di estinzione del giudizio, ribadendo la fondatezza, nel merito, della domanda attorea, concludendo per la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento della domanda, con condanna in solido degli appellati al pagamento della somma di € 65.145,00 a titolo risarcitorio, ovvero della diversa somma determinata secondo equità, oltre a spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione alla procuratrice anticipataria.

Con comparsa depositata il 10.05.2016 si è costituito il Comune di Positano resistendo al gravame deducendone l'infondatezza, eccependo l'inammissibilità della domanda nuova di liquidazione del danno in via equitativa e concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa depositata l'11.05.2016 si è costituita in giudizio la S.I.Co. Srl in liquidazione deducendo l'inammissibilità del gravame come della domanda proposta per la prima volta in violazione dell'art. 345 c.p.c. di liquidazione equitativa del

danno e, comunque, l'infondatezza della pretesa risarcitoria, concludendo per il rigetto del gravame e la condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

In data 12.06.2016 si è costituita con comparsa anche la Ligresta Srl che, eccepita l'inammissibilità del gravame e riproposte le eccezioni preliminari già sollevate in prime cure, ha dedotto l'infondatezza del gravame come della prospettata solidarietà passiva tra i convenuti tutti, concludendo per il rigetto o, in via subordinata, per la rimessione ex art. 354 c.p.c. della causa innanzi al Tribunale gravato per il prosieguo, o, ancora, in via ulteriormente gradata, per il rigetto nel merito della domanda, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 28.02.2019 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto con i limiti di cui in motivazione.


Con l'unico, articolato, motivo di gravame Collina Giovanni si è doluto della pronunzia in rito con la quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio in prime cure per non essere stata riassunta la causa, successivamente alla cancellazione dal ruolo ex art. 270 c.p.c., anche nei confronti del chiamato *iussu iudicis*.

Al riguardo la Corte osserva che va innanzitutto rilevata l'erroneità dell'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo del 10.06.1998. Come sopra evidenziato nella ricostruzione dello svolgimento del processo, spirato invano il primo termine concesso, con onere a carico della parte più diligente, per la chiamata in causa della Soc. SICO., il procuratore degli attori otteneva di poter eseguire l'adempimento per l'udienza del 24.09.1997, nel rispetto degli ordinari termini a comparire, procedendo, poi, effettivamente alla notifica dell'atto di chiamata in causa. Tuttavia tra la data della notifica (10-16/06/1997) e la data dell'udienza, 24.09.1997, non risultavano intercorrenti i sessanta giorni liberi prescritti dall'art. 163 c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, antecedentemente alle modifiche introdotte con L. n. 51/2006. L'ordine dato, quindi, era stato eseguito, non regolarmente, ma, indiscutibilmente, era stato eseguito.

“La fissazione di un'udienza (ai sensi dell'art. 270 cod. proc. civ.) per la chiamata di un terzo, disposta dal giudice (ex art. 107 cod. proc. civ.) per ragioni di opportunità, non comporta fissazione di alcun termine perentorio, trattandosi dell'indicazione dell'udienza di comparizione del terzo del tutto analoga all'indicazione della udienza stabilita dall'art. 163 n. 7 cod. proc. civ. per l'ordinaria citazione, con la conseguenza che l'inosservanza dell'ordine di chiamata del terzo - e, correlativamente, la mancata comparizione dello stesso all'udienza fissata - non impediscono al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la fissazione di una nuova udienza di comparizione. (Cfr. Cass. Civ. n.9237/2000 e n.1136/1995).

In esito alla mancata costituzione in giudizio del chiamato in causa, anziché cancellare la causa dal ruolo ex art. 270, II comma c.p.c., il giudice di prime cure avrebbe dovuto, stante la mera irregolarità dell'adempimento eseguito, disporre la rinnovazione della citazione, nel rispetto dei termini a comparire, all'uopo fissando una nuova udienza ex art. 270 c.p.c. e non disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

Chì detto, devesi rilevare come la successiva tempestiva riassunzione della causa sia utilmente intervenuta. Infatti, posto che in esito all'ordinanza dispositiva della chiamata in causa del terzo del 05-12/08/1996 si era configurato un litisconsorzio (necessario) processuale, destinato a perdurare anche nelle fasi successive del processo, fino all'eventuale estromissione *“...ove il giudizio sia stato interrotto successivamente alla chiamata in causa ovvero all'intervento del successore a titolo particolare, occorre procedere alla riassunzione anche nei suoi confronti, in mancanza della quale deve essere ordinata, anche in appello, l'integrazione del contraddittorio, determinandosi, altrimenti, la nullità del procedimento e di tutti gli atti successivi, rilevabile, anche d'ufficio, in sede di legittimità, alla cui declaratoria consegue la rimessione della causa al giudice dinanzi al quale si è verificata la predetta violazione, affinché provveda alla rinnovazione degli atti nulli, previa sanatoria del vizio.”* (Cfr. Cass. Civ. n. 22035/2016). In sostanza, la riassunzione “parziale”, in ipotesi di litisconsorzio è sicuramente idonea ad evitare la decadenza imposta dal rispetto dei termini (perentori) per la ripresa del giudizio. Una volta riassunto il processo, laddove si verificasse che il contraddittorio non risulti integro, ne andrà ordinata l'integrazione, concedendo all'uopo un termine perentorio. Non a caso, come si evince dagli atti di causa, l'istruttore ebbe giustamente a rigettare (per



terrazz
s

ben due volte) l'eccezione di estinzione del giudizio avanzata dai convenuti riassunti, nonché a concedere, altrettanto correttamente, termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del chiamato in causa, disponendo nei suoi confronti la rinnovazione della citazione a giudizio omessa con l'ordinanza del 10.06.1998 di cancellazione della causa dal ruolo.

La pronunciata estinzione del processo è, pertanto, certamente stata resa in violazione di norme di diritto.

L'accoglimento del motivo di gravame e la circostanza che la pronuncia in rito del giudice di prime cure sia stata veicolata nella veste di sentenza e non di ordinanza, come pure avrebbe potuto essere, impongono alla Corte lo scrutinio del merito della controversia: *"Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito."* (Cfr. Cass. Civ. n.23997/2019 e n.22917/2010).



Venendo, quindi, al merito della domanda, occorre evidenziare che il giudizio che occupa segue il procedimento di nunciazione iscritto al n.9214/1992 innanzi al Pretore di Amalfi incardinato a seguito del dissesto occorso durante l'esecuzione di uno scavo effettuato ai piedi del costone nel corso di lavori di ampliamento del pubblico impianto di depurazione. Nel corso del detto procedimento d'urgenza, disposta ed eseguita CTU descrittiva dei danni verificati all'esterno dell'abitazione Collina/Ametrano (distacco netto del terrazzino dalla casa con scorrimento verticale del massetto verso il basso di cm. 13; abbassamento, con sprofondamenti, del giardino, rottura netta dei muretti di recinzione del terrazzo nonché del pavimento del

terrazzo stesso e dell'orto) con indicazione delle opere ad eseguirsi al fine di scongiurare ulteriori pregiudizi, veniva emesso ordine di immediata esecuzione dei lavori di consolidamento del costone precario, mentre con la successiva sentenza n. 9/1996 veniva ordinato ai resistenti Comune di Positano e Soc. SI.CO. di eseguire nell'immobile dei ricorrenti le opere atte al ripristino delle condizioni preesistenti. I lavori di cui all'ordinanza emessa in via d'urgenza venivano posti in essere, previa adeguata attività amministrativa dell'Ente, mediante perizia di variante di quelli già appaltati, ed eseguiti dalla ditta SI.CO., venendo ultimati nell'aprile del 1995 (cfr. CTU a firma arch. Pierro pagg. 7-8). Non altrettanto dicasi per i lavori alla proprietà attorea, segnatamente, da eseguirsi nelle aree esterne di essa (orto/giardino/terrazzino) in cui si erano manifestati i dissesti che, constatati dall'U.T.C., avevano indotto l'Ente ad ordinarne lo sgombero con ordinanza sindacale n.26 del 02.04.1992. Quindi, alla data della citazione in primo grado, la proprietà attorea non era stata ancora interessata da alcun intervento ripristinatorio. Nella pendenza del giudizio di prime cure, l'08.07.2008, manifestatisi aggravamenti delle condizioni dell'immobile, l'U.T.C. di Positano constatava l'indifferibilità ed urgenza del ripristino delle condizioni di sicurezza della proprietà Collina (essendo deceduta l'usufruttuaria Ametrano a dicembre 1997) disponendo doversi intervenire sulla macera di contenimento dei giardini, su porzione del costone tufaceo sottostante, nonché sul fabbricato che manifestava lesioni e fratture sia alle pareti che al solaio di copertura. Veniva, pertanto, emanata, ordinanza tesa all'immediata esecuzione dei necessari lavori che venivano ultimati il 13.11.2008. Tuttavia, l'ordinanza sindacale di sgombero veniva revocata solo il successivo 19.05.2009 ad intervenuta certificazione di regolare esecuzione dei lavori stessi.

Rispetto, pertanto, alla domanda inizialmente proposta, il giudizio risarcitorio che occupa deve ritenersi limitato alla sola domanda risarcitoria correlata al mancato godimento dell'immobile nella perdurante vigenza dell'ordinanza di sgombero, avendo in tal senso concluso l'attore, odierno appellante.

Ebbene, la domanda deve ritenersi, sia pure nei limiti di seguito indicati, fondata e documentalmente provata.

Risulta dagli atti nonché incontestato che, in esito ai fatti dell'aprile del 2002, venne emanata dal Sindaco del Comune di Positano ordinanza di sgombero della proprietà attorea oggetto di giudizio: le condizioni di dissesto del costone roccioso a valle del

quale erano in atto lavori di scavo avevano causato il distacco del terrazzino della proprietà Collina, con scorrimento verticale verso il basso del solaio di calpestio di ben cm. 13, nonché con sprofondamento dell'orto/giardino e dissesto dei muretti di contenimento, deponendo per la certa inagibilità del compendio immobiliare a causa dell'evidente pericolo di crollo in atto. Il pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, pertanto, non è revocabile in dubbio. Pregiudizio da ritenersi immanente, ad insindacabile apprezzamento dell'Autorità emanante l'ordinanza, sino alla revoca della stessa, intervenuta successivamente all'esecuzione dei lavori di ripristino e, ciò che qui più rileva, alla certificazione di regolare esecuzione degli stessi, così concretizzandosi il venire meno di quelle condizioni di pericolo che ne avevano imposto l'emanazione.

Deve, altresì, ritenersi acquisita agli atti anche la prova del nesso causale tra l'evento ed il danno lamentato, atteso che è lo stesso Comune di Positano, in esito alle valutazioni dell'U.T.C., nel dichiarare l'indifferibilità ed urgenza dei lavori e nell'accollarsene i relativi costi, a confermare che il pregiudizio immobiliare ristorato dalle attività ripristinatorie eseguite dall'Ente con oneri a carico dello stesso, fosse correlato e conseguenziale al dissesto manifestatosi nel corso dell'esecuzione dello scavo per il potenziamento dell'impianto di depurazione comunale, ubicato nel vallone sottostante la proprietà attorea.

In ordine alla quantificazione del danno, la consulenza tecnica appare esaustiva e completa, ma devesi rilevare che l'attore, odierno appellante non ha dato prova di avere la legittimazione, quale erede di Ametrano Maria, usufruttuaria, deceduta a dicembre 1997, a rivendicare anche le somme alla stessa spettanti sino al decesso, avendo agito, anche in seguito, appunto, al decesso della stessa, sempre e solo in proprio.

Di conseguenza, possono essere oggetto di liquidazione le sole somme spettanti al Collina dal gennaio 1998 a tutto aprile 2008 pari ad € 49.010,00 come computabili sulla scorta della tabella (cfr.All.1) all'elaborato del CTU in prime cure che qui integralmente si richiama.

Il detto complessivo importo andrà devalutato al mese di aprile 1992, corrispondente all'epoca dell'*incipit* dell'evento dannoso, e rivalutato, poi, alla actualità, secondo gli

giudici FOI relativi all'incremento del costo della vita, con gli interessi legali, con pari decorrenza (aprile 1992) e sino al soddisfo, sulla somma di anno in anno rivalutata.

Al pagamento andranno condannati con vincolo di solidarietà passiva gli appellati tutti, non potendosi dare ingresso alla prospettata carenza di legittimazione passiva della Ligestra Srl (già Breda Progetti e Costruzioni Spa), quale capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria dei lavori dal Comune di Positano, a tenore proprio dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea d'impresе Rep. n.12155 e Racc. n. 3645 per Notar Cinotti da Roma del 25.11.1983, all. in atti al fascicolo della Breda Progetti in prime cure.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione per appello notificato 14.01.2016 da Collina Giovanni, nei confronti del Comune di Positano, in persona del Sindaco p.t., nonché nei confronti della S.I.Co Srl in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., nonché nei confronti della Ligestra Srl, in persona del legale rapp.te p.t. avverso e per la riforma della sentenza n. 5193/2015 del Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, emessa nel giudizio n. 393/1996 R.G. del 27.11.2015, depositata il 10.12.2015, notificata il 15.12.2015 al fine del decorso del termine breve per l'impugnazione, ad oggetto risarcimento danni, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e per lo effetto dichiara l'illegittimità della sentenza n.5193/2015 del Tribunale di Salerno, appellata;
- 2) per lo effetto e, giusta quanto illustrato in parte motiva, in totale riforma della stessa, accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e, dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti tutti, odierni appellati, nella causazione dei danni lamentati dal Collina Giovanni, li condanna con vincolo di solidarietà passiva, al pagamento della complessiva somma di € 49.010,00 (quarantanovemila/10) in favore dello stesso, oltre rivalutazione ed interessi da computarsi con le modalità indicate in motivazione;
- 3) condanna i medesimi convenuti appellati, sempre con vincolo di solidarietà passiva, al pagamento in favore dell'avv. Carmelina Bono, procuratrice di




Collina Giovanni, dichiaratasi anticipataria, delle spese processuali che liquida per il primo grado di giudizio in € 280,00 per esborsi ed € 7.795,00 per compenso professionale di avvocato, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed I.V.A. sulle voci per cui sono dovuti e per il presente grado di giudizio in € 834,00 per esborsi ed € 7.642,00 per compenso professionale di avvocato, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed I.V.A. sulle voci per cui sono dovute;

4) pone definitivamente e solidalmente a carico dei soccombenti il costo della CTU, ferma nella liquidazione già effettuata in prime cure.

Così deciso in Salerno, 20.02.2020


Il Consigliere Ausiliario Estensore

Dott.ssa Anna Rosanova



Il Presidente

Dott. Bruno de Filippis



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che non siano richiesti
e chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo
del Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali
della forza pubblica di conservarvi il tutto se siano tenuti
richiesti.

La presente copia esecutiva con il sigillo esistente
presso la Cancelleria dell' Ufficio Giudiziario
di Salerno, a richiesta dell' avv. *Basso*
Salerno.

10/06/20

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Santanelli

